



DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio

Alla Consigliera regionale
Alessandra Zeppieri

Al Segretario Generale Vicario

Al Dirigente della Segreteria generale
Area "Lavori Aula"

Via della Pisana, 1301
00163 ROMA

e, p. c. Al Capo dell'Ufficio
di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 89 del 21 maggio 2024, presentata dalla Consigliera Alessandra Zeppieri, concernente: "Discarica di Magliano Romano, attività deposito rifiuti inerti". -Risposta-

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si trasmette la risposta inviata dall'Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

Cordialmente.

Il Direttore
Dr. Paolo Giuntarelli

GIUNTARELLI PAOLO
2024.06.21 14:47:25
Dr. Paolo Giuntarelli Regione Lazio
CN=GIUNTARELLI PAOLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
Direzione Area Programmazione degli Interventi
RSA/2048 bits



ASSESSORATO TURISMO, AMBIENTE, SPORT, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITA'

Roma lì, 20 giugno 2024

Dott. Paolo Giuntarelli

Direttore della Direzione Regionale
Affari della Presidenza, Turismo,
Cinema, Audiovisivo e Sport

Dr.ssa Giuditta Del Borrello

Area Affari Istituzionali e Contenzioso
Direzione Regionale Affari della
Presidenza, Turismo, Cinema,
Audiovisivo e Sport

e, p.c.

Dott. Giuseppe Pisano

Capo dell'Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: Nota di trasmissione contenente risposta interrogazione scritta n. 89/2024” a firma della Consigliera Zeppieri recante in oggetto “Discarica di Magliano Romano, attività deposito rifiuti inerti”.

Con riferimento all’interrogazione scritta indicata in oggetto, si trasmette la risposta per la parte di competenza dell’Assessorato all’Ambiente.

Cordiali saluti

*L'Assessore
Elena Palazzo*





DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

All c.a. dell'Assessore Elena Palazzo
Assessorato Turismo, Ambiente, Sport,
Cambiamenti climatici,
Transizione energetica, Sostenibilità

Oggetto: Art. 101 Reg. Consiglio regionale del Lazio approvato con D.C.R. n. 6272001. Riscontro a “Interrogazione a risposta scritta n. 89/2024” prot. n. 0013077 del 21/05/2024, presentata dalla Consigliera Zeppieri recante in oggetto “Discarica di Magliano Romano, attività deposito rifiuti inerti”.

In riscontro all'Interrogazione Consiliare in oggetto indicata, trasmessa con **nota della Segreteria generale Area “Lavori Aula” del Consiglio Regionale del Lazio prot. Consiglio n. 0013077 del 21/05/2024**, acquisita al **prot. Giunta n. 0013319 del 24/05/2024** e ritrasmessa dall'Area Affari Istituzionali e Contenzioso della Direzione Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport con **nota prot. reg. n. 0684115 del 24/05/2024**, presentata dalla Consigliera Alessandra Zeppieri, si trasmette risposta scritta con esclusivo riferimento alle competenze della Scrivente Area A.I.A. e con riferimento ai seguenti quesiti:

1. “Se non si ritenga sarebbe stato possibile, anzi dovuto, riscontrare le lacune e le carenze di cui sopra, anche prima del 2024”;

In merito a tale quesito, con specifico riferimento alla rilevata collocazione di opere e manufatti serventi l'impianto di discarica non all'interno del perimetro del sito di discarica bensì all'interno del perimetro di proprietà della Società Idea 4 S.r.l., occorre evidenziare che, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (rilasciata con D.D. n. B61067 del 17/09/2012 e n. A06398 del 06/08/2013), **non sono emerse nei pareri degli Enti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Magliano Romano, Area Urbanistica Regionale e Soprintendenza competente per territorio)**, né tantomeno nel corso della successiva gestione della discarica, **criticità relative alla situazione vincolistica concernente i manufatti a servizio della discarica.**

La problematica in questione è stata eccepita paradossalmente proprio dal Comune di Magliano, ente di prossimità competente a individuare la problematica vincolistica nel corso dell'iter procedimentale delle Conferenze di servizi regolarmente svolte;

Solo recentemente, con la nota acquisita al prot. reg. n. **0135076 del 31/01/2024**, quando, in realtà, il vincolo boschivo era preesistente fin dal primo atto autorizzativo della Discarica rilasciato dallo stesso Comune di Magliano Romano con provvedimento prot. n. 3145 del 13/12/2007, revisionato con prot. n. 1621/R del 10/11/2009 e prot. n. 1919 del 27/10/2011, il suddetto Comune ha eccepito tale irregolarità.

Occorre peraltro ribadire che nei suddetti procedimenti autorizzatori il Comune non aveva sollevato le suddette criticità, essendosi limitato a dedurre la sussistenza del vincolo boschivo soltanto nell'ambito dell'istruttoria condotta da questa Autorità Competente ai fini del rilascio della presa d'atto del rinnovo del

titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 209 del T.U.A. conclusasi con l'adozione della D.D. n. G03300 del 25/03/2024.

2. “A quali soggetti istituzionali competesse il compito di vigilare sugli aspetti di cui sopra”;

Come precisato nella D.D. n. G03300 del 25/03/2024, gli enti competenti alla valutazione dei profili vincolistici nell'ambito del procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 208 T.U.A. sono il Comune, l'Area Urbanistica Regionale e la Soprintendenza competente per territorio, i quali partecipano alla Conferenza di Servizi convocata ai sensi del co. 3 dell'art. 208 T.U.A. L'approvazione del provvedimento finale, ai sensi del co. 6 dell'art. 208, “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”. In merito all'autorizzazione paesaggistica, non sostituita dal provvedimento ex art. 208 T.U.A., spettava al Comune approntarne l'istruttoria ai fini del rilascio della medesima ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3. “Se non si ritenga di dover rettificare la citata DD del 25 Marzo u.s. - di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica di inerti, o di reconsiderarne l'opportunità di ogni effetto giuridico, considerando anche che le strutture essenziali all'esercizio della discarica sono esterne all'area autorizzata, nonché in un'area vincolata paesaggisticamente”;

Con la citata D.D. n. G03300 del 25/03/2024 questa Autorità competente ha disposto la presa d'atto del rinnovo autorizzatorio ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 209 del T.U.A. anche in presenza di irregolarità con riferimento alla localizzazione di opere e manufatti all'interno dell'area di proprietà della Società ma al di fuori del sito di discarica nella considerazione del legittimo affidamento formatosi in capo alla Società Idea 4 S.r.l., nonché nella considerazione della peculiare **natura giuridica del rinnovo ai sensi dell'art. 209 T.U.A.**, il quale non consegue ad un provvedimento espresso dell'Autorità Competente ma costituisce un automatismo in presenza delle condizioni previste dall'art. 209 T.U.A. (presentazione dell'autocertificazione di cui al co. 1 dell'art. 209 e della copia conforme del certificato di registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 o del certificato Uni En Iso 14001).

Se infatti l'autocertificazione prodotta dalla società esplica una piena efficacia sostitutiva rispetto al provvedimento di rinnovo espresso, è legittimamente consentito all'Autorità competente esperire tutte le verifiche e i controlli finalizzati all'accertamento della conformità e veridicità delle suddette attestazioni, adottando, in caso di difformità o irregolarità, gli atti connessi e consequenziali.

Per i suddetti motivi questa Autorità competente ha preso atto del rinnovo perfezionatosi con la produzione dell'autocertificazione, nonché del procedimento intrapreso dal Comune di Magliano Romano al fine di ottenere dalla società Idea 4 gestore del sito di discarica la regolarizzazione delle citate opere che, in ogni caso, sono a servizio dell'impianto di discarica.

Con una specifica prescrizione questa A.C. ha intimato alla società in parola il ripristino della conformità urbanistico-paesaggistica mediante “demolizione e/o rimozione e riposizionamento dei suddetti manufatti nell'area di discarica ma fuori dalla zona vincolata” entro 90 giorni dalla pubblicazione della D.D. sul Burl, riservandosi in caso di mancata ottemperanza alla prescrizione di procedere se del caso all'adozione degli atti connessi o consequenziali (diffida, sospensione e revoca del titolo autorizzatorio).

In tal modo questa A.C. ha ritenuto di contemperare il legittimo affidamento formatosi in capo alla Società Idea 4 con l'interesse pubblico al ripristino di condizioni di regolarità urbanistico-paesaggistica, in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 208 e 209 T.U.A.

4. “Se non si ritenga di dover rivalutare le precedenti attività amministrative, che avevano portato ad emanare, nel novembre 2023, un parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)



relativo alla riclassificazione a discarica di rifiuti speciali non pericolosi, senza evidentemente controllare la conformità nella gestione di deposito rifiuti inerti al quadro normativo, stante sia la carenza di titoli urbanistici degli edifici esistenti presso il sito di Monte della Grandine di cui in oggetto, che da legge potrebbe determinarne e la demolizione, compromettendo la possibilità di proseguire l'attività oggi in essere presso il sito, che la realizzazione degli edifici al di fuori del sedime autorizzato”;

In merito al procedimento di V.I.A. (Area incardinata presso questa Direzione regionale,) conclusosi con la Pronuncia **favorevole di cui alla D.D. n. G14758 del 07/11/2023** e s.m.i. recante "Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi", Comune di Magliano Romano (RM), località Monte della Grandine" a seguito annullamento del TAR Lazio della D.D. n.G01106 del 04/02/2022 Società proponente: IDEA 4 Srl Registro elenco progetti n. 39/2014", **occorre ribadire ancora una volta che gli enti competenti al rilascio di pareri concernenti i profili localizzativi e vincolistici non hanno contestato l'irregolarità del posizionamento dei suddetti manufatti.**

In merito poi all'eventuale modifica o annullamento in autotutela della D.D. n. G14758 è priva di rilevanza: si rammenta che la Pronuncia di V.I.A> non è un'autorizzazione bensì un atto endoprocedimentale, anche definito atto presupposto, valevole non in forma singola, bensì solo ed esclusivamente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Si invita a non confondere i procedimenti (ART.208/209 D.Lgs. n. 152/2006 rinnovo autorizzazione inerti / istanza di riclassificazione della discarica da inerti a non pericolosi: procedimetro del tutto svincolato dal precedente)

in quanto, come noto, la sopravvenienza normativa della Modifica del Piano Rifiuti, ha di fatto escluso ogni possibilità di rilascio di A.I.A concluso con esito negativo formalizzato nella D.D. n. G03416 del 27/03/2024, in considerazione della sopravvenuta modifica del Piano Regionale Gestione Rifiuti approvata in sede d'aula consiliare in data 08/11/2023 con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 13 recante "modifica dell'introduzione 1.2.1 del paragrafo 1.2 "criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali" dell'allegato a "sezione criteri di localizzazione" al piano regionale di gestione dei rifiuti della regione lazio approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4," pubblicata sul B.U.R.L. N. 93 – Suppl. n. 2.

5. "Come si intenda salvaguardare e ripristinare l'area boschiva, già danneggiata dall'attività della discarica in esame”;

La salvaguardia ambientale delle aree boscate esula dalle competenze di questa Autorità Competente. La questione della realizzazione di opere in difformità dal titolo autorizzatorio originario e in carenza dell'autorizzazione paesaggistica, ricadendo le stesse in area sottoposta a vincolo boschivo, è stata oggetto di un accertamento meramente incidentale da parte della Scrivente Area A.I.A., che si è limitato all'analisi delle ortofoto acquisite agli atti nell'ambito della suddetta istruttoria, senza porre in essere specifici accertamenti in merito alla precisa localizzazione dell'area boscata e alla eventuale alterazione del patrimonio boschivo. È d'uopo specificare che questa Amministrazione resta competente per i profili inerenti all'autorizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento rifiuti e non esercita competenze in materia di tutela del patrimonio floristico e faunistico.

6. "Se la carenza di titoli urbanistici degli edifici sia stata segnalata a tutti i soggetti deputati al controllo e alla vigilanza, così come alla sanzione delle realizzazioni difformi, compresi gli organi giudiziari e gli ordini professionali dei tecnici firmatari dei documenti progettuali”;

L'obbligo di vigilanza urbanistica è in capo al Comune competente per territorio ovvero Magliano Romano ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia

che recita: “1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Questa A.C., di contro, in caso di eventuale inottemperanza alla prescrizione dedotta nella D.D. n. G03300 del 25/03/2024, adotterà gli atti connessi e consequenziali che saranno notificati agli enti deputati al controllo e alla vigilanza ambientale nonché agli organi giudiziari, per l'accertamento di eventuali illeciti amministrativi o penali.

7. “Se il danno ambientale cagionato verrà quantificato e in che modo”;

La quantificazione del danno ambientale è, nella fattispecie, quella che i latini definirebbero “*probatio diabolica*”: Non è procedura di competenza della Scrivente Area A.I.A., né è possibile definirla in quanto afferente ad una serie di monitoraggi e verifiche la cui spettanza è in capo all'Organo Tecnico di Controllo ARPA LAZIO come da legge regionale L.R. n. 6 del 26 maggio 2021 e s.m.i. e Regolamento attuativo n.21 del 25 novembre 2021.

Questa A.C. valutare l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio e conseguentemente emana i competenti atti al riguardo.

8. “Se non si ritenga, alla luce di quanto sopra, di dover intervenire presso il Governo, perché la riclassificazione della discarica di cui in oggetto venga espunta dalle alternative possibili in risposta alla procedura Pilot pendente sul sistema gestione rifiuti del Lazio”.

Per il quesito in oggetto, l'Area Autorizzazione Integrata Ambientale deve considerarsi incompetente, stante la competenza della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti in merito alla procedura EU Pilot concernente il sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio.

**Il Funzionario Titolare
Incarico Elevata Qualificazione
I Fascia “Impianti di discarica”
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Grazia Celano**



**Il Dirigente Area
Ing. Ferdinando Leone**



**Il Direttore regionale
Dott. Vito Consoli**

